SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

N. 1503

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALLETTA, CARELLA, STEFÀNO, PAPPALARDO e SCAGLIOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1995

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Onorevoli Senatori. – L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) è stato istituito nel 1937 come cassa di previdenza dei medici chirurghi liberi professionisti iscritti agli albi professionali.

Per effetto dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, riguardante la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie, la iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi dei medici chirurghi, compilati e tenuti aggiornati dagli ordini provinciali ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo.

Tale norma prescrive anche l'obbligo contributivo per quei medici iscritti all'albo che hanno prestato o prestano lavoro dipendente, soprattutto quelli a tempo pieno che pagano contributi ad altre casse di previdenza e assistenza. L'entità del contributo è determinata dal consiglio nazionale dell'Ente in accordo con la Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOM) e si aggira oltre il milione annuo pro capite.

Il pensionamento per vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno come previsto dalle vigenti leggi dello Stato. La pensione corrisposta varierà dalle 200.000 alle 270.000 lire, un vero obolo caritatevole, circa un terzo della pensione dei coltivatori diretti (con tutto il rispetto per tale categoria) e circa la metà della pensione sociale destinata agli indigenti e bisognosi.

Le somme contributive versate dagli iscritti servono a pagare i lauti stipendi dei dirigenti e dipendenti dell'Ente e ad acquistare enormi stabili per uffici, abitazioni, residence e alberghi i cui cespiti non sono destinati a migliorare l'assistenza e la previdenza dei medici iscritti e la loro pensione, bensì a rimpinguare ulteriormente il patrimonio dell'Ente e spesso interessi di parte, nonchè favoritismi di alcuni personaggi della dirigenza (vedi tangentopoli).

L'ENPAM ha acquistato stabili a prezzi esorbitanti, dilapidando il danaro versato, per obbligo, dagli iscritti all'ordine dei medici. La esiguità dell'importo della pensione ENPAM non è dovuta a mancanza di mezzi finanziari ma ad uso distorto e vien da dire illecito che l'Ente fa della contribuzione, senza contare lo sperpero che viene fatto del denaro pubblico. Basti pensare che con tutto il personale tecnico e amministrativo dipendente è stato dato mandato a tecnici esterni per valutare la consistenza patrimoniale dell'Istituto, e che la gestione patrimoniale viene affidata spesso a società fiduciarie private senza neppure una gara d'appalto. Nè pare ci sia un severo controllo da parte dei Ministeri responsabili, quelli della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

Non si può consentire che un ente nato con fini assistenziali, umanitari e poi anche previdenziali usi i fondi per scopi diversi a scapito degli associati.

Esiste poi l'iniziativa da parte dei responsabili dell'ENPAM di privatizzare l'Ente stesso: non si può quindi continuare a pagare per impinguare le tasche dei privati. La contribuzione deve essere una scelta spontanea e ciò soprattutto per il personale dipendente che è già sottoposto a un versamento previdenziale e assistenziale obbligatorio.

Chi vuole avere una assistenza e previdenza privata integrativa se la sceglierà come meglio crede. Quando si decise l'abolizione dei cosiddetti «Enti di diritto pubblici e soggetti a vigilanza dello Stato inutili», anche l'ENPAM doveva essere, se non sciolto, reso a contribuzione volontaria, ma anche allora prevalsero le forze lobbiste che dominano tuttora la gestione di questo Ente previdenziale. Va infine ribadito che il processo di privatizzazione dell'ENPAM deve avvenire sotto severo e continuo controllo e verifiche da parte degli organi dello Stato, affinchè ancora una volta non si svendano i beni pubblici.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i medici collocati in quiescenza per vecchiaia o per invalidità assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) è corrisposta una pensione di lire 600.000 mensili, indipendentemente dal loro reddito personale e familiare.

Art. 2.

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi da versare all'ENPAM, da parte dei medici iscritti agli ordini professionali che esercitano la loro attività sotto forma di lavoro dipendente, assumono carattere volontario.

Art. 3.

1. Tutti coloro che in applicazione del disposto dell'articolo 2 cessano dall'iscrizione all'ENPAM possono chiedere il ricongiungimento dei periodi contributivi versati al medesimo Ente con quelli eventualmente versati ad altri enti di previdenza.

Art. 4.

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV).

	,		